

# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA VERBALE DI DISCUSSIONE CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 CO. 1° C.P.C.

ADDÌ 30/05/2017 IN SCIACCA, NEI LOCALI DEL SUDDETTO TRIBUNALE, INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO, DOTT. ANNA GUIDONE, È CHIAMATA LA CAUSA CIVILE AVENTE PER OGGETTO ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA PROMOSSA

DA

ANTONINO RECUPERO

RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. TRUGLIO FRANCESCO
CONTRO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VINCENZO NAVARRO" RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. TRIOLO PAOLA

\_\_\_\_\_

SI DÀ ATTO CHE CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DEL 21/2/14 QUESTO UFFICIO È STATO AUTORIZZATO ALL'ATTIVAZIONE, A DECORRERE DAL GIORNO 1 MARZO 2014, DEL PCT, CON ESPLICITA PREVISIONE DELLA FACOLTÀ DELLE PARTI DI TRASMISSIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI.

SONO PRESENTI I PROCURATORI DELLE PARTE I QUALI CHIEDONO CHE LA CAUSA SIA POSTA IN DECISIONE, CONCLUDENDO COME IN ATTI.

IL GIUDICE DEL LAVORO PONE LA CAUSA IN DECISIONE E SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO. ALL'ESITO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO, IN ASSENZA DELLE PARTI, DÀ LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE ALLEGATA AL PRESENTE VERBALE AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C. COME MODIF. DA ART. 53 CO. II° D.L. N. 112/08 CONV. IN L. 6/08/08 N. 133 (IN G.U. 21/08/08 N. 195).





## **REPUBBLICA ITALIANA**

## TRIBUNALE DI SCIACCA

# In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Guidone, all'udienza del 30/05/2017 ha pronunciato la seguente

#### Sentenza

nella causa per controversia di lavoro promossa da:

### ANTONINO RECUPERO

Rappr. E dif. dall'Avv. TRUGLIO FRANCESCO

-ricorrente-

Е

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VINCENZO NAVARRO"

Rappr. E dif. dall'Avv. TRIOLO PAOLA

-resistente-

# Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 30.7.2015 il ricorrente, docente di scuola primaria presso l'Istituto comprensivo Vincenzo Navarro di Ribera, conveniva in giudizio il MIUR e il suddetto istituto scolastico e riferiva che in data 14 marzo 2015 riceveva dalla dirigente dell'Istituto comunicazione di addebito disciplinare per violazione dell'art. 92, co. 3 lett, g del CCNL di riferimento.

Riferiva che all'esito del procedimento disciplinare, la stessa in data 28 maggio 2015 riceveva la comunicazione dell'irrogazione nei suoi confronti, da parte della dirigente dell'Istituto Navarro, della sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per sei giorni.



Il ricorrente lamentava decadenza dall'azione disciplinare ex art. 55 bis, comma 2 del d.lvo n. 165/2001, la carenza di potere in capo al dirigente, nonché nel merito l'insussistenza degli addebiti ed in caso la non proporzionalità della sanzione.

Pertanto chiedeva dichiararsi l'illegittimità e l'infondatezza della sanzione disciplinare in oggetto, con condanna dell'Amministrazione alla reintegrazione della ricorrente, nei diritti retributivi, previdenziali e di carriera e al pagamento degli emolumenti, ove trattenuti, oltre interessi sino al soddisfo e al versamento.

Chiedeva inoltre la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno subito dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa.

Con vittoria di spesa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

L'Istituto Navarro si costituiva e, confutate le ragioni attoree, chiedeva il rigetto della domanda.

Con vittoria di spese.

Istruita la causa, per via documentale, all'odierna udienza viene decisa, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del Ministero, regolarmente citato e non costituito.

Sempre in via preliminare deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo all'Istituto Navarro.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli Istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa.

Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto" (Cass. 21.3.2011 n. 6372; nello stesso senso, v. Cass. 15.10.2010 n. 21276; Cass. 28.7.2008 n. 20521; Cass. 10.5.2005 n. 9752; App. Torino n. 61/2012; App. Torino n. 940/12).

Venendo al merito, si osserva che la ricorrente ha chiesto l'accertamento della nullità della sanzione disciplinare impugnata, evidenziando in primo luogo la carenza di potere, in capo alla dirigente che ne ha disposto l'irrogazione.

Ai fini dell'analisi circa la fondatezza o meno del suddetto assunto, è utile richiamare le disposizioni dettate in materia di potere disciplinare sui docenti delle scuole statali.

A tal proposito l'art. 91 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che i rapporti di lavoro per il personale docente ed educativo delle scuola di ogni ordine e grado siano regolate dalle norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del d.lgs. 297/1994.



L'art. 492 d. lgs. 297/94 prevede le sanzioni applicabili al personale direttivo e docente e segnatamente la censura, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva e la destituzione.

L'art. 93 CCNL prevede invece per il personale ATA diverse sanzioni disciplinari, quali il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a quattro ore di retribuzione, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso.

L'art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001, rubricato <<Forme e termini del procedimento disciplinare>>, dispone che <<p>per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo>>.

Ne discende il limite del potere disciplinare del dirigente scolastico alle sanzioni di minore gravità e per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.

Per il personale docente, a differenza di quanto disposto per il personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione sino a dieci giorni.

L'art. 492 d.lgs. 297/94 prevede la sanzione interdittiva minima della "sospensione dall'insegnamento fino a un mese, previsione che radica la competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione scolastica individuato ai sensi del comma 4 dell'art. 55 bis citato con applicazione delle norme procedimentali ivi previste e termini pari al doppio di quelli stabiliti dal comma2.

La lettura della lettera di contestazione permette di ritenere che il fatto addebitato non rientrava tra i comportamenti di cui all'art. 92 del CCNL applicabile per il solo personale amministrativo e ausiliario tecnico ma doveva essere inquadrato nelle norme di cui al D. Lgs. n. 297/1994.

La condotta così come contestata dalla dirigente sarebbe stata suscettibile di integrare l'ipotesi disciplinare di cui all'art. 494 del d.lgs. n. 297/1994 con conseguente applicazione della sanzione della sospensione dall'insegnamento sino ad un mese, la cui irrogazione compete al dirigente dell'Ufficio Regionale e non al Dirigente Scolastico.

Sulla base delle motivazioni sovra esposte deve essere annullata le sanzioni impugnata, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione della posizione retributiva, previdenziale e di carriera della ricorrente.



L'annullamento della sanzione sotto il profilo formale assorbe le restanti doglianze in punto di insussistenza della condotta contestata e la non proporzionalità tra la stesse e la sanzione irrogata.

Avendo riguardo alla domanda di risarcimento del danno spiegata dal ricorrente, si evidenzia che la documentazione in atti permette di ritenere che il ricorrente abbia subito uno stress emotivo e un in ragione dell'illegittima sanzione disciplinare.

Il referto di P.S. del 29.52015, allorquando il ricorrente ha ricevuto la comunicazione dell'addebito disciplinare, attesta che lo stesso nella suddetta data abbia riportato uno stato d'ansia, con prognosi di 1 giorno e necessitante di terapia con Diazepam.

All'esito del giudizio deve pertanto ritenersi provato il danno subito dal ricorrente che, in via equitativa, appare congruo liquidare in E. 500,00.

La liquidazione tiene conto del dato emergente dal referto di pronto soccorso e segnatamente di un giorno di prognosi, riconosciuto al ricorrente, della tempistica dell'irrogazione della sanzione.

Le spese seguono la soccombenza.

# **PQM**

- 1. Dichiara la illegittimità e conseguentemente annulla la sanzione disciplinare della sospensione irrogata al ricorrente con provvedimento del dirigente scolastico in data 28.5.2015;
- 2. Condanna il Ministero resistente a corrispondere al ricorrente la somma eventualmente trattenuta in esecuzione della sanzione oltre interessi dalla trattenuta al saldo, oltre alla ricostruzione della posizione previdenziale e di carriera della ricorrente;
- 3. Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di E. 500, 00 a titolo di risarcimento del danno;
- 4. Condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida in E. 1.500,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.



Sentenza n. 163/2017 pubbl. il 30/05/2017 RG n. 1140/2015

Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice **dott.ssa Anna Guidone** in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

